Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 3 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1966, n. 887.

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano

altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 2.

Sono conferite al Ministro per le finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro per la difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 3.

Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 4.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.

Art. 5.

Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purchè:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda;

abbiano compiuto alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento.

I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purchè risultino più anziani di un pari grado già valutato;

gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

Art. 8.

Gli ufficiali già valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad essere valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di età. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano già stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

Art. 9.

Salvo quanto è previsto dal secondo comma dell'articolo 1 e dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA N. 1

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Gen. di divisione	—	—	3	—	—
Gen. di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente.	10	3 in 4 anni (*b*) (*c*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (*d*).
Colonnello . .	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	30	3 o 2 (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*f*).
Ten. Colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	130	6 (*g*)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (*f*).
Maggiore . . .	anzianità	—	140	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto (*h*).	400	25 o 24 (*i*)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (*f*).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	500	—	—
Sottotenente .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*l*).			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*c*) Dal 1968 ciclo di 4 anni: una promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.
Per l'anno 1967 le promozioni sono 2.
(*d*) Per le promozioni del 1967 un terzo dei generali di brigata non ancora valutati.
(*e*) Dal 1968 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo e nel terzo anno, due promozioni nel secondo e nel quarto anno.
Per l'anno 1967 le promozioni sono 5.
(*f*) Per le promozioni del 1967 il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione è determinato secondo il disposto dell'articolo 7 della legge.
(*g*) Per gli anni 1967 e 1968 il numero delle promozioni è rispettivamente di 10 e di 9.
(*h*) Sono dispensati dalla frequenza del corso superiore d'istituto i capitani che hanno superato l'apposito esame per conseguire il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge.
(*i*) Dal 1967 ciclo di 2 anni: 25 promozioni nel primo anno, 24 promozioni nel secondo anno.
(*l*) Solo per i provenienti dell'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

TABELLA N. 2

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente

TITOLO per conseguire il vantaggio di carriera	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (1)	
	Capitano	Maggiore
1°) Avere superato apposito esame	1/10 dell'organico del grado.	—
2°) Corso superiore di Stato Maggiore - Avere superato il corso	1/15 dell'organico del grado.	1/10 dell'organico del grado.

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1966, n. 888.

Modificazioni allo statuto della libera Università « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226, con il quale veniva istituito, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, il corso di laurea di lingue e letterature straniere;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360, con la quale veniva trasformato in Facoltà il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 179, con il quale veniva disposto, presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, il ruolo organico dei posti di professori di materie fondamentali;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Università commercaile « L. Bocconi » di Milano è costituito in Facoltà.

Nulla, invece, è innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico, intendendosi che la Facoltà di lingue e letterature straniere rilascerà la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, già propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio, mentre quest'ultima Facoltà continuerà a rilasciare la laurea, prevista dalla tabella VIII, annessa al citato regio decreto.

Pertanto le disposizioni degli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 dello statuto della suddetta Università sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Art. 1. — L'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, libera Università istituita con regio decreto 29 settembre 1902, n. 365, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti che governano l'istruzione superiore e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

E' compresa nella categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di economia e commercio;

Facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 3. — Il governo della Università è esercitato dal Consiglio di amministrazione, dal rettore, dal Senato accademico e dai Consigli di facoltà, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni di legge e di regolamento del vigente ordinamento universitario e purchè esse non contrastino con le norme del presente statuto.

Art. 7. — Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito di quattordici posti di cui nove per la Facoltà di economia e commercio e cinque per la Facoltà di lingue e letterature straniere.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università governative provvisti della medesima anzianità di servizio.

In caso di trasferimento alla Università Bocconi di professori appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università governative.

Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Università governative.

Art. 8. — Il Senato accademico è costituito dal rettore, che lo presiede, e dai presidi delle Facoltà.

Alle adunanze del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono determinate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 9. — I Consigli di Facoltà si compongono dal preside, nominato a norma dell'art. 202 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che li presiede, e da tutti i professori di ruolo appartenenti a ciascuna Facoltà. Tuttavia, alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere invitati anche i professori di ruolo, che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altre Facoltà, Università o Istituto, nonchè i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

Ai Consigli di Facoltà spettano le attribuzioni che sono loro demandate dalle leggi e dai regolamenti concernenti l'ordinamento universitario.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 889.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formumulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Economia urbana ».

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

« Paleontologia dei vertebrati »;
« Genetica dei microorganismi »;
« Genetica umana ».

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

« Paleontologia dei vertebrati »;
« Genetica dei microorganismi »;
« Genetica umana ».

Dopo l'art. 199, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Scuola di specializzazione per medici laboratoristi.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 200. — La Scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica, ed alla medicina sperimentale.

Art. 201. — Possono essere ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, in numero non superiore a 20 per ciascun anno di corso.

Art. 202. — Il corso ha la durata di 3 anni ed ha luogo presso gli Istituti di chimica biologica e di igiene.

Art. 203. — La direzione della Scuola viene assunta dal professore di ruolo di Chimica biologica.

Art. 204. — L'ordine degli studi prevede la frequenza obbligatoria presso l'Istituto di Chimica biologica e l'Istituto di igiene.

Art. 205. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *Anno*:

1) Fisiologia;
2) Patologia generale;
3) Batteriologia e Virologia;
4) Chimica biologica e generale;
5) Tecnica e Diagnostica istopatologica.

2° *Anno*:

1) Immunologia e tecniche relative;
2) Chimica biologica applicata;
3) Fisico-chimica biologica;
4) Tecnica dei prelevamenti;
5) Identificazione di tracce biologiche;
6) Dosaggio farmacologico dei medicamenti.

3° *Anno*:

1) Microscopia clinica;
2) Chimica clinica;
3) Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche;
4) Nozioni di statistica biologica;
5) Parassitologia e Micologia.

Art. 206. — Gli esami di profitto si svolgono per gruppo di materie alla fine di ogni anno di corso.

L'esame di diploma si svolge con le norme generali del testo unico universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 890.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 attobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30, relativo al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta ».

Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: « I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche ed attuariali — sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica — sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami già superati per la precedente laurea.

Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti.

Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facoltà caso per caso ».

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico biologico:

Corso superiore di Matematica per chimici;
Chimica analitica clinica;
Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali;
Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici;
Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi;
Stereochimica organica;
Stereochimica inorganica;
Meccanismi delle reazioni organiche.

Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:

Corso superiore di matematica per chimici;
Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali;
Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici;
Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi;
Stereochimica organica;
Stereochimica inorganica;
Meccanismi delle reazioni organiche.

Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: « Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di « Chimica analitica clinica », se non sono stati superati gli esami di:

a) Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa;
b) Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa;
c) Esercitazioni di Chimica organica e Analisi organica ».

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Corso superiore di Matematica per chimici;
Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali;
Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici;
Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi;
Stereochimica organica;
Stereochimica inorganica;
Meccanismi delle reazioni organiche.

Art. 94. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica è modificato nel senso che l'insegnamento di « Geomagnetismo » viene contraddistinto dalle lettere *G* e *A* e pertanto diviene valido per l'indirizzo generale e per l'indirizzo applicativo.

Art. 97. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - Gruppo astronomico dell'indirizzo applicativo, è aggiunto quello di « Analisi numerica ».

All'elenco degli insegnamenti complementari per tutti e tre gli indirizzi dello stesso corso di laurea è aggiunto quello di « Istituzioni di algebra superiore ».

Art. 99. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente: « Elettrofisiologia (semestrale) ».

Art. 101. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente: « Elettrofisiologia (semestrale) ».

Gli articoli 252 e 253, relativi al corso di specializzazione in Discipline bancarie, sono modificati nel modo seguente:

Art. 252. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Il direttore del corso di specializzazione è un professore ordinario della Facoltà ».

Art. 253. — E' aggiunto il seguente nuovo comma: « Al corso possono essere altresì ammessi — su insindacabile e discrezionale decisione del Consiglio dei professori — i laureati in Giurisprudenza e Scienze politiche che abbiano maturato una effettiva anzianità di servizio di più di 5 anni presso aziende di crediti o Istituti di credito speciale e finanziari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 115. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966, n. **891.**

Prelevamento di lire 488.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 488.500.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1966.

Signor Presidente,

le norme contenute nell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta Autorità della predetta Comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono iscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti, rispettivamente, della Società Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena presso lo stabilimento di Modena e della Società Metallurgica Vittorio Cobianchi di Milano presso lo stabilimento di Omegna in provincia di Novara.

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di L. 488.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 e l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1966 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato il prelevamento di lire 488.500.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dello art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966, n. **892.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione donatori di sangue della provincia di Vicenza.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione donatori di sangue della provincia di Vicenza e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Modificazione del decreto ministeriale 29 maggio 1964 col quale venne approvato l'elenco dei titoli accademici spagnoli ritenuti equipollenti ai corrispondenti titoli italiani.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, col quale è stato approvato l'elenco dei titoli accademici spagnoli ritenuti equipollenti ai corrispondenti titoli accademici italiani;

Visti i processi verbali della Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma l'11 agosto 1955;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche all'art. 2 del citato decreto ministeriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 859, con il quale si è data esecuzione all'Accordo di cui trattasi;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 1964 è sostituito come segue:

I « licenciados » e i « doctores » delle Università spagnole potranno ottenere in una Università o Istituto universitario italiano il titolo accademico corrispondente, mediante redazione e discussione di una tesi e

previo superamento degli esami rispettivamente in due materie per i « licenciados » ed in una materia per i « doctores », da determinarsi col consenso della Facoltà competente.

La disposizione del comma precedente non riguarda coloro che siano in possesso della « licenciatura » o del « doctorado » in Medicina, i quali, al fine di ottenere la laurea italiana in Medicina e chirurgia, dovranno soltanto redigere e discutere una tesi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

(8442)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: Bosco

Tabelle delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo.

ALLEGATO A

Ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo.

Categorie del personale	Retribuzioni medie mensili — Categorie degli esercizi	
	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
	Lire	
1ª *categoria*:		
Capo cameriere o capo gelatiere che sia coadiuvato da almeno un secondo gelatiere qualificato, capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione del coktails	75.500	63.000
2ª *categoria*:		
Camerieri, capo cuoco, pizzaiolo, dispensieri, cantinieri, banconieri alle tavole calde e fredde, dispensiere unico, cantiniere unico, barista anche se in funzioni di capo o di caposquadra, barista, barista unico, addetto ai biliardi e ai giuochi, gelatiere, caffettiere, spillatore, porgitore o porgitrice di pasticceria e confetteria	59.000	52.000
3ª *categoria*:		
Guardarobiera, carrellista di stazione, tutto il restante personale, compreso quello di fatica, e gli aiuti alle categorie 1ª e 2ª	49.000	45.000

ALLEGATO *B*

Categorie del personale	Retribuzioni medie convenzionali mensili Lire
1) *Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria.*	
1ª *categoria.* — Primo maître d'hotel, capo cuoco, primo portiere, capo cameriere, prima governante, governante unica, primo barman, barman unico, sottocapo cuoco, portiere di notte .	78.500
2ª *categoria.* — Centralinisti, camerière caposquadra, trinciatori, camerieri ai vini, camerieri ai piani, cuochi capi partita, primo cameriere dei corrieri, governanti, prima guardarobiera ed unica consegnataria, secondo portiere, portiere di turno, portiere di notte non compreso nella prima categoria, conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere, controllore merci con funzioni amministrative, capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere, capo stiratrice, caffettiere unico, dispensiere unico, capo lavandaia, secondo barman o barman, capo giardiniere, addetto alle caldaie e munito di patente assunto o utilizzato come tale, addetto all'impianto della posta pneumatica, addetto impianti condizionamento aria, capi operai e operai specializzati assunti o utilizzati come tali delle seguenti qualifiche: elettricisti, falegnami, lucidatori, decoratori, meccanici, aggiustatori, idraulici, tappezzieri, muratori	62.000
3ª *categoria.* — Tutto il restante personale alberghiero non considerato nella seconda categoria .	52.000
2) *Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª categoria.*	
2ª *categoria.* — Maître d'hotel, primo cameriere, capo cuoco, prima governante o governante unica, capo cameriere, primo barman o barman unico, portieri di notte .	58.000
3ª *categoria.* — Centralinisti, camerieri in genere, trinciatori, cuochi, governanti, guardarobieri, secondo portiere, portiere di turno, conduttori di stazione, controllore merci senza funzioni amministrative, caffettieri, cantinieri, dispensieri, stiratrici, lavandaie, barman, giardinieri, addetti alle caldaie patentati o utilizzati come tali, addetti all'impianto condizionamento d'aria, operai (elettricisti, falegnami, lucidatori, decoratori, meccanici, aggiustatori, idraulici, tappezzieri, muratori), tutto il restante personale alberghiero	45.000
3) *Pensioni di 3ª categoria e locande.*	
Categoria unica .	43.000

Note: I salari convenzionali di cui alle tabelle *A* e *B* sono stabiliti per i lavoratori non aventi qualifiche impiegatizie e fanno riferimento, per quanto attiene alle categorie di personale degli esercizi e degli alberghi, ai contratti collettivi nazionali 15 maggio 1959 (recepiti in legge con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 346, *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1962 Supplemento ordinario n. 146) e 22 settembre 1959 (recepiti in legge con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 77, *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1962 Supplemento ordinario n. 178). Detti salari comprendono tutti gli elementi che comunque fanno parte della retribuzione e cioè l'importo base, l'indennità di contingenza, il vitto e l'alloggio, il compenso per ferie, gratifiche e festività, la gratifica natalizia, i compensi speciali per pranzi e rinfreschi, la percentuale di servizio ed ogni altro possibile ed eventuale emolumento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(8441)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

è soppressa la Direzione generale personale militare (Aeronautica);

sono trasferite alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 16, svolte dalla soppressa Direzione generale e da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; relazioni sulla attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; classificazione del personale militare e codificazione dei dati relativi; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1° Reparto (reclutamento e concorsi):

1ª Divisione - reclutamento e selezione attitudinale.

Reclutamento e selezione attitudinale degli ufficiali in servizio permanente e di complemento, dei sot-

tufficiali e dei militari di truppa specialisti a ferma volontaria. Selezione attitudinale del personale comunque in servizio.

2ª Divisione - concorsi.

Concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente e di complemento, dei sottufficiali piloti e dei militari di truppa specialisti a ferma volontaria.

2° Reparto (stato e avanzamento):

3ª Divisione - stato e avanzamento ufficiali.

Stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo.

4ª Divisione - stato e avanzamento sottufficiali e militari di truppa.

Stato e avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in servizio e in congedo.

3° Reparto (impiego, disciplina, documentazione):

5ª Divisione - impiego ufficiali.

Impiego degli ufficiali, ferme restando, in materia, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore.

6ª Divisione - impiego sottufficiali e militari di truppa.

Impiego dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria. Emanazione delle tabelle di assegnazione dei militari di leva dell'Aeronautica agli enti di impiego e operazioni relative all'avviamento dei militari stessi dai centri di addestramento alle scuole e agli enti di impiego. Impiego dei militari di leva. In materia di impiego restano ferme le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

7ª Divisione - disciplina, ricompense e onorificenze.

Pratiche connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico del personale militare. Pratiche relative alle ricompense, alle onorificenze e alle distinzioni onorifiche. Tenuta e aggiornamento dei libretti di volo; rilascio brevetti e certificati professionali.

8ª Divisione - documentazione ufficiali.

Conservazione e aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari degli ufficiali.

9ª Divisione - documentazione sottufficiali e militari di truppa.

Conservazione e aggiornamento dei documenti caratteristici e matricolari dei sottufficiali e dei documenti matricolari dei militari di truppa.

4° Reparto (amministrativo e del bilancio):

10ª Divisione - bilancio e affari amministrativi.

Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale, compresi i capitoli relativi alle spese per gli istituti e le scuole preposti alla istruzione e alla formazione del personale e quelli riguardanti le spese per esercitazioni, manovre e campagne nonchè per il personale delle sedi all'estero dell'Aeronautica; pratiche riguardanti la impostazione del bilancio e le relative variazioni per la parte di competenza della Direzione generale; affari amministrativi.

11ª Divisione - trattamenti economici a carattere continuativo.

Assegni fissi ed indennità fisse comunque spettanti al personale militare.

12ª Divisione - trattamenti economici eventuali.

Indennità eventuali comunque spettanti al personale militare e assicurazione del personale stesso.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'archivio è unico per tutta la Direzione generale.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza su più divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di generali di brigata aerea, o ufficiali di grado corrispondente, e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8506)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Liguria per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5828 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 4180 in data 1° settembre 1966, con la quale il prefetto di Genova ha designato quale membro della predetta Commissione regionale in rappresentanza della stessa prefettura il vice prefetto vicario dott. Giuseppe Conti, in sostituzione del dottor Giuseppe Franzè, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Giuseppe Conti, rappresentante della prefettura, designato dal prefetto di Genova, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria, in sostituzione del dott. Giuseppe Franzè, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che il dott. Francesco Casale, già membro di diritto della predetta Commissione in qualità di vice provveditore alle opere pubbliche di Campobasso, è cessato dalle sue funzioni, essendo stato destinato ad altro incarico;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta Commissione di vigilanza con il dott. Bruno Bugatti, nuovo vice provveditore alle opere pubbliche di Campobasso;

Decreta:

In sostituzione del dott. Francesco Casale, il dottor Bruno Bugatti, vice provveditore alle opere pubbliche per il Molise, è chiamato a far parte della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare costituita con il decreto di cui in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8427)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per l'Umbria per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7556 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 11 giugno 1966, n. 17094, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia ha comunicato che la Unione italiana lavoratori ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa U.I.L. il sig. Walter Ponziani, in sostituzione del signor Nicola Bombardiere, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Walter Ponziani, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla U.I.L., è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria, in sostituzione del signor Nicola Bombardiere, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8428)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Contribuzione dovuta all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il personale di cittadinanza italiana assunto all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1965, con il quale il personale di cittadinanza italiana assunto all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, limitatamente a quello residente in Paesi nei quali non è previsto l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie, è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto che per il personale stesso non è agevole l'accertamento degli emolumenti da sottoporre a contribuzione;

Considerato che il personale medesimo è assimilabile, quanto al trattamento economico, a quello con qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato;

Decreta:

La base per la commisurazione dei contributi per l'assistenza sanitaria dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per conto del personale di cui al decreto interministeriale 6 aprile 1965 è costituita dalla retribuzione percepita dal personale statale con qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ed ausiliaria, in godimento del primo aumento di stipendio e dell'aggiunta di famiglia per la moglie ed un figlio di età inferiore agli anni quattordici, con diritto alla maggiorazione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni e con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 600 mila abitanti.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi predetti è ragguagliata al totale degli elementi della retribuzione, compreso il rateo della tredicesima mensilità e la quota di ag-

giunta di famiglia, nella misura considerata imponibile per l'assistenza sanitaria nei confronti del personale statale preso a riferimento.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di attuazione del decreto interministeriale 6 aprile 1965.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 92

(8577)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse per l'officina farmaceutica G. Alberani - Stabilimento chimico farmaceutico S.p.A., con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 16 gennaio 1948, con il quale la ditta G. Alberani - Stabilimento chimico farmaceutico S.p.A., venne autorizzata ad attivare in Bologna, via Monticelli n. 4, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche;

Visto il decreto commissariale n. 494 in data 20 marzo 1956, con il quale venne concessa alla ditta l'autorizzazione a produrre nella officina in parola preparati galenici limitatamente alle forme in soluzioni pastiglie e polveri come tali;

Considerato che dall'ispezione eseguita il 15 giugno 1966 è risultato che nei locali dell'officina non esistono le attrezzature di produzione nè di controllo essendo queste state trasferite in altra sede;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrano, pertanto gli estremi per la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, nonchè dall'art. 23 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica, sita in Bologna via Monticelli n. 25, concesse alla ditta G. Alberani - Stabilimento chimico farmaceutico S.p.A., con i decreti commissariali in data 16 gennaio 1948 e n. 494 in data 20 marzo 1956.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8366)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1966.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di clausole particolari relative alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le clausole particolari per le assicurazioni sulla vita concernenti un incremento facoltativo dei capitali assicurati, presentate dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8425)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota n. 2943 del 29 settembre 1966, con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che il dott. Italo Di Lorenzo è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, in sostituzione del dott. ing. Ermete Angius;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il dott. ing. Ermete Angius con il dott. Italo Di Lorenzo nominato provveditore regionale alle opere pubbliche;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Italo Di Lorenzo è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, in sostituzione del dottor ing. Ermete Angius.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 4748/13.10 dell'11 ottobre 1965, con la quale la prefettura di Livorno comunica che l'attuale sindaco del comune di Livorno è il sig. Dino Raugi che ha sostituito il prof. Nicola Badaloni dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il prof. Nicola Badaloni con il sig. Dino Raugi, sindaco del comune di Livorno;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dino Raugi è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Livorno, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del prof. Nicola Badaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1966.

Importazione in Sardegna dalle altre regioni italiane, anche attraverso il porto di Golfo Aranci, delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1948 e relativo alla vigilanza fitosanitaria sulla importazione in Sardegna, dalle altre regioni del territorio nazionale, delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti;

Considerata la necessità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nel precitato decreto ministeriale 16 aprile 1948;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 aprile 1948, citato nelle premesse, l'importazione in Sardegna, dalle altre regioni italiane, delle piante, parti di piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti, è consentita anche attraverso il porto di Golfo Aranci, previo, in ogni caso, il controllo fitosanitario da parte dell'Osservatorio per le malattie delle piante per la Sardegna.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. I prefetti ne cureranno la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive Province.

Roma, addì 20 ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(8599)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,75 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1966:

Castelli Corradino, notaio residente nel comune di Marsala, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto;

Romano Luigi, notaio residente nel comune di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Enna;

Feriani Giuseppe, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Barbarano Vicentino, stesso distretto;

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1966:

Percuoco Marcello, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto;

Gentile Eugenio, notaio residente nel comune di San Giorgio Jonico, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto;

Ventura Giuseppe, notaio titolare della sede soppressa di Fragagnano, distretto notarile di Taranto, è trasferito d'ufficio nel comune di Taranto;

Di Bernardino Claudio, notaio residente nel comune di Pulsano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

(8514)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Gattinara » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Gattinara » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Gattinara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gattinara » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gattinara » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da viti del vitigno Bonarda di Gattinara purchè dette viti non superino il 10% del totale delle viti a Nebbiolo.

Art. 3.

Le condizioni ambientali devono essere quelle tradizionali e le pratiche colturali del vigneto devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi. Il tradizionale sistema di allevamento del tipo « maggiorino » può essere modificato o sostituito con altre forme di allevamento più razionali.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Gattinara » non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite dovrà essere riportata, in casi di maggior produzione, mediante cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Le operazioni di vinificazione ed il conseguente invecchiamento obbligatorio debbono avvenire entro il territorio del comune di Gattinara e secondo le locali pratiche enologiche.

Art. 5.

Per avere diritto alla denominazione il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Gattinara » all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato tendente all'aranciato;

sapore: asciutto armonico, con caratteristico sfondo amarognolo;

profumo: fine, che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale: da 5,5 a 8,50 per mille;

estratto secco netto: da 20 a 30 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione d'origine controllata « Gattinara » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Gattinara » deve figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al completamento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti esistenti nei rispettivi vigneti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneiti le modifiche necessarie per uniformare la composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni del rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino « Gattinara » confezionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di dodici mesi dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

(8424)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/1127 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno disposta dall'Amministrazione comunale di Cave (Roma), con deliberazione n. 24 del 19 aprile 1964.

Il suddetto terreno, sito in Cave (Roma), contrada Marino, della superficie di mq. 680, distinto in catasto al foglio 8 particella 121/B e del periziato valore di L. 1.020.000, sarà destinato alla costruzione di un consultorio.

(8327)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno, sito in Bergamo

Con decreto ministeriale n. 300.15/1130 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Bergamo, località Malpensata, disposta dall'Amministrazione comunale di Bergamo.

Il suddetto terreno, della superficie di mq. 217, distinto in catasto al mappale 289 sub 1, confinante con il mappale 289 sub 1, confinante con il mappale 289 sub e mappale 289 sub *d* (proprietà O.N.M.I.), sarà destinato alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino di Pordenone.

(8609)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a retrocedere al comune di Trani (Bari) un terreno

Con decreto ministeriale n. 300.15/1133 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a retrocedere, al comune di Trani (Bari) un terreno di mq. 3473, già facente parte di una maggiore estensione di proprietà del suddetto Comune, sito in Trani, corso Matteo Renato Imbriani.

Il terreno in parola era stato donato all'Opera per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, costruzione a cui non è stato possibile addivenire allo stato attuale.

Il comune di Trani ha assicurato che porrà a disposizione altro suolo occorrente in zona più idonea allorchè l'Opera nazionale maternità ed infanzia potrà realizzare la costruzione suddetta.

(8610)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno sito in Rovereto

Con decreto ministeriale n. 300.15/1248 del 15 ottobre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare, dall'Istituto autonomo case popolari per la provincia di Trento, un terreno della superficie di mq. 67, per il prezzo di L. 268.000.

L'acquisto della suddetta area si è reso necessario al fine di modificare i confini del terreno su cui insiste la Casa della Madre e del Bambino di Rovereto.

(8613)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre successivo, registro n. 33 Finanze, foglio n. 132, è stato accolto il ricorso straordinario proposto con atto in data 12 febbraio 1959 dal sig. Guglielmo Capasso, usciere nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, avverso la determinazione ministeriale n. 48944 dell'8 agosto 1958, con la quale venne respinta la domanda da lui presentata, intesa ad ottenere il collocamento nella qualifica iniziale della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

(8579)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1966, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 55, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 aprile 1965 dal prof. Francesco Soriani contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il mancato riconoscimento della qualifica di « ordinario », agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza dall'atto di nomina conferitagli ai sensi della legge n. 831 del 28 luglio 1961.

(8644)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1966, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 52, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 27 giugno 1964 dal prof. Ventre Antonio nei confronti della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il Provveditorato agli studi di Caserta, avverso la deliberazione 28 dicembre 1965, numero 24476, con la quale fu respinto il gravame proposto dall'insegnante medesimo in data 13 dicembre 1963 contro il provvedimento di decadenza dalla nomina a supplente di lingua francese presso la Scuola media di Formicola.

(8645)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1966, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 53, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 15 dicembre 1965 dalla professoressa Maiella Buccieri Alessandra nei confronti della Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il Provveditorato agli studi di Avellino, avverso la deliberazione 27 novembre 1965, n. 11187, con la quale fu dichiarato irricevibile il gravame proposto dalla professoressa medesima contro il provvedimento di nomina triennale 1965-68 ad insegnante di educazione musicale nella scuola media con 11 ore complessive settimanali di servizio.

(8646)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1966, registro n. 81, foglio n. 118, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'O.N.I.G., avverso l'esito del concorso per due posti di bidella non di ruolo presso la Scuola media « S. Purgotto » di Perugia.

(8480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Manoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.511.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8627)

Autorizzazione al comune di Torre dei Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Torre dei Passeri (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.142.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8626)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Montesilvano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.542.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8628)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1966, il comune di Castel Gandolfo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.536.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8629)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8607)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 2 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625 —	624,93	624,91	625 —	624,90	625 —	624,89	625 —	625 —	624,91
$ Can.	578,11	577,90	578,25	578 —	578 —	578 —	578,10	578 —	578 —	577,80
Fr. Sv.	144,18	144,23	144,27	144,285	144,20	144,16	144,25	144,285	144,16	144,23
Kr. D.	90,52	90,50	90,53	90,4750	90,50	90,49	90,52	90,4750	90,49	90,51
Kr. N.	87,50	87,49	87,45	87,495	87,50	87,50	87,525	87,495	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,79	120,83	120,80	120,815	120,75	120,81	120,82	120,815	120,81	120,79
Fol.	172,73	172,85	172,84	172,855	172,65	172,76	172,85	172,855	172,76	172,84
Fr. B.	12,50	12,50	12,5050	12,5025	12,485	12,50	12,5025	12,5025	12,50	12,50
Franco francese	126,54	126,49	126,46	126,485	126,525	126,55	126,52	126,485	126,55	126,495
Lst.	1744,24	1744,65	1744,30	1744,60	1744,25	1744,10	1744,35	1744,60	1744,10	1744,85
Dm. occ.	157,09	157,06	157,11	157,06	157,05	157,08	157,10	157,06	157,08	157,08
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,1850	24,15	24,18	24,1850	24,1850	24,18	24,18
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,765	21,75	21,76	21,76	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,45	10,4350	10,44	10,15	10,4335	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 2 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,945
1 Dollaro canadese	578,30
1 Franco svizzero	144,267
1 Corona danese	90,497
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,817
1 Fiorino olandese	172,852
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	126,502
1 Lira sterlina	1744,475
1 Marco germanico	157,08
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	10,434

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a otto posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a otto posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso, ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto, non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza *del termine per la presentazione delle domande*, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di laurea in ingegneria o in architettura ed abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza *del termine per la presentazione* delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª) in Roma, viale dell'Agricoltura (EUR) entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

m) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati, ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, etc.);

3) le pubblicazioni a stampa (in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in tre prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione di un progetto edilizio relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: ospedali, uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

2) nella compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in ferro, oppure in cemento armato, oppure in muratura;

3) nella stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari, ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato;

b) in due prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per gli edifici ospedalieri e l'edilizia popolare;

elementi di tecnica e di legislazione urbanistica;

estimo civile, perizie immobiliari, condotta di appalti di opere pubbliche;

2) scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici sia in ferro che in cemento armato;

elementi di tecnologia per quanto riguarda i materiali che trovano impiego nell'edilizia;

elementi di topografia nelle applicazioni relative al rilevamento ed alla misurazione dei terreni;

elementi di geologia applicata nelle applicazioni relative alla geognostica dei terreni di fondazione.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

I giorni, l'ora ed il luogo in cui si effettueranno le prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i cinquanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati che avranno superato le prove d'esame secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi. Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

12) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

13) madri o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

14) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

15) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

16) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

18) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria o in architettura.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso

di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere d), e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo tecnico e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 140.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio ed ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° Sez. 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR).
ROMA

. l . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . a . . . . il . . . . (2) . . . . *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami e per titoli a otto posti di ingegnere di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo tecnico).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .;

h) di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . . . . .) (6).

. l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino icritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: FANELLI

(8093)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei vincitori del concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 20 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1966, con il quale si è proceduto alla nomina ed all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 20 settembre 1966, di cinquantasei candidati compresi nella graduatoria anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia volontaria o della decadenza dalla nomina, per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini, di alcuni fra i predetti candidati, si può procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, alla copertura dei posti, risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova di un ulteriore gruppo di candidati dichiarati idonei nel concorso di cui sopra;

Ritenuto che nei confronti di uno dei candidati stessi la nomina deve rimanere sospesa in attesa della definizione del procedimento penale pendente a suo carico;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottoelencati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli a posti di segretario comunale della qualifica iniziale, di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova a decorrere dal 10 novembre 1966 e, dalla data stessa, sono assegnati ciascuno al ruolo della Provincia a fianco indicata.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Lipari Carla: Aosta;
2. Bonafine Alessio: Potenza;
3. Breda Ennio: Vicenza;
4. Cantarini Pietro: Pavia;
5. Berti Renzo: Belluno;
6. Resci Luigi: Cuneo;
7. Luongo Nicola: Avellino;
8. Tonzani Mario: Cuneo;
9. Dassisti Giuseppe: Torino;
10. Pappalardo Giulio: Cuneo;
11. Tortora Gaspare: Aosta;
12. Capursi Giovanni: Aosta;
13. Caminata Giuseppina: Aosta;
14. Tirro Salvatore Paolo: Belluno;
15. Valdo Giovanni: Aosta;
16. Amorese Leonardo: Aosta;
17. Rausa Antonio: Cagliari;
18. Marchi Severino: Nuoro;
19. Valitutti Luigi: Cagliari;
20. Marcangelo Francesco: Nuoro;
21. Barbaro Giuseppe: Nuoro;
22. Ferracuti Antonio, Pesaro;
23. Cavallo Giuseppe: Nuoro;
24. Cantarelli Remigio: Udine;
25. Chiappano Paolo: Trento;
26. Bernacchia Tarcisio: Nuoro;
27. Bianchi Elia Pietro: Nuoro;
28. Romano Giacomo: Nuoro;
29. Franzini Giovanni: Nuoro;
30. Lago Massimiliano: Nuoro;
31. Andruet Gelsomino: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8583)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove di esame del concorso a duecentodieci posti di autista riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso a duecentodieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico della carriera ausiliaria, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove di esame del concorso avranno luogo a Roma, via Torino, 45, nei giorni 28, 29 e 30 novembre 1966.

(8751)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a diciotto posti di operaio cuoco nella 2ª categoria del ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 6 dell'Aeronautica militare del 20 febbraio 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 81, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a diciotto posti di operaio cuoco nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1964 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8664)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 10 ottobre 1966, al n. 3) dell'art. 11, in luogo di: «... Elementi di geografia e particolarmente dell'Italia», leggasi: «... Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia».

(8754)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinari condotti vacanti nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 13 agosto 1965;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1884-1746/128-V di data 23 settembre 1966, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso a tre condotte veternarie vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso a tre condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 13 agosto 1965, i signori:

Presidente:
Pace dott. Silvio, segretario generale della Provincia autonoma di Trento.

Membri:
Fava dott. Angiolino, veterinario provinciale;
Menzani prof. dott. Cesare, docente in patologia veterinaria presso l'Università di Padova;
Seren prof. dott. Ennio, quale rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Donati dott. Antonio, quale veterinario condotto scelto sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:
Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 26 settembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Registro n. 14, *foglio n.* 96

(8520)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3728 del 15 marzo 1966, con cui è stato indetto il concorso per tre posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;
Vista la designazione del Ministero della sanità per quanto riguarda il nominativo del presidente della Commissione, nonchè il nominativo del funzionario medico quale componente e del funzionario amministrativo quale segretario;
Vista la designazione della prefettura di Messina concernente il nominativo del funzionario amministrativo quale componente;
Vista la terna dei docenti universitari segnalata dall'Ordine dei medici della provincia di Messina;
Viste le terne dei medici condotti di ruolo segnalate dai Comuni interessati;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:
Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo.

Componenti:
Trifilò dott. Antonino, medico provinciale capo;
Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia medica - Università di Messina;
Di Cesare prof. dott. Simone, primario chirurgo dell'Ospedale Sant'Angelo di Messina;
Papalia dott. Massimo, direttore di sezione della prefettura di Messina;
Foti dott. Domenico, medico condotto del comune di Messina.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Ugo Muscolino, direttore di sezione presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Istituto di patologia medica dell'Università di Messina ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 21 ottobre 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(8588)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Acate

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1758 del 15 luglio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Acate;
Atteso che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ragusa, dell'Ordine dei medici della provincia di Ragusa e del comune di Acate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso sopra specificato è costituita come segue:

Presidente:
Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Palermo dott. Biagio, vice prefetto di Ragusa;
Cafalù prof. Mariano, direttore dell'Istituto d'igiene della Università degli studi di Catania;
Signorelli prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università degli studi di Catania;
Galia dott. Concetto, medico provinciale capo, dirigente dell'Ufficio del medico provinciale di Siracusa;
Tumino dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Ragusa.

Segretario:
Guccione dott. Saverio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Ragusa.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Catania (Istituto d'igiene dell'Università), inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa e del comune di Acate.

Ragusa, addì 18 ottobre 1966

Il medico provinciale: RANDAZZO

(8590)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 27 marzo 1966, n. 1119.4.III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico ed ostetrica condotti, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1965;
Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità - Roma.

Componenti:

Arci dott. Francesco, medico provinciale superiore presso il Ministero della sanità - Roma;
La Fisca dott. Mario, direttore di sezione presso la prefettura di Belluno;
Bertino dott. prof. Stefano, primario del reparto ostetrico-ginecologico dell'Ospedale civile di Belluno;
Binotto dott. prof. Alberto, primario del reparto chirurgico dell'Ospedale civile di Feltre;
Pancera Amelia, ostetrica condotta di Belluno.

Segretario:

Rossano dott. Giacomo, consigliere di 1ª classe, direttore di sezione ff. presso la prefettura di Belluno.

La Commissione, oltre ai lavori relativi al concorso sopra indicato, espleterà il concorso interno per il conferimento del posto di ostetrica condotta del Consorzio fra i comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto e Zoppè.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Belluno; il presente provvedimento, sarà, inoltre, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 14 ottobre 1966

Il medico provinciale: MAGRÌ

(8489)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 921 datato 21 giugno 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sassu dott. Alberto Manlio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Sassari;
Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità;
Corticelli prof. Bruno, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Sassari;
Ubertalle prof. Antonio, direttore dell'Istituto di zootecnica dell'Università di Sassari;
Natalini dott. Ottavio, veterinario condotto.

Il dott. Crescenzo Guglielmo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, esplica le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 25 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: CANCEDDA

(8685)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.